



IL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO

SIMONE SIMEONE
DIRIGENTE RR.FF.
COMUNE DI MASSAFRA

simonesimeone@studiosimeone.it



NUOVO PAREGGIO O NUOVO EQUILIBRIO?





Struttura Entrate corrispondenze schemi di bilancio

Bilancio «armonizzato»	«Vecchio» bilancio
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequative	Tit. I - Entrate tributarie
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	Tit. II - Entrate da Trasferimenti
Tit. 3 - Entrate extratributarie	Tit. III - Entrate extratributarie
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	Tit. IV - Entrate da alienazioni e riscossione crediti
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	
Tit. 6 – Entrata da Accensione prestiti	Tit.V - Entrate da accensione prestiti
Tit. 7 - Entrate da Anticipazioni da Istituto tesorerie/cassiere	
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Tit. VI- Entrate da servizi per conto di terzi prestiti



Struttura Spese corrispondenze schemi di bilancio

Bilancio «armonizzato»	«Vecchio» bilancio
Tit. 1- Spese correnti	Tit. I - Spese correnti
Tit. 2- Spese in Conto Capitale	Tit. II - Spese in c/capitale
Tit. 3- Spese per incremento di Attività Finanziarie	
Tit. 4 - Rimborso di Prestiti	Tit. III - Spese per rimborso di prestiti
Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto/ Tesorerie/ Cassiere	
Tit. 6- Spese per conto Terzi e Partite di Giro	Tit. IV- Spese per servizi per conto di terzi



IL QUADRO NORMATIVO: LE NUOVE REGOLE

- Viene innovata profondamente la disciplina vigente
- **Si stabilisce che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente.**
- Restano ferme le disposizioni che riguardano il monitoraggio , la certificazione e le sanzioni per le eventuali violazioni del Patto di Stabilità interno 2015, nonché gli effetti delle redistribuzioni di spazi finanziari su base regionale e nazionale attivate negli anni 2014 e 2015



NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO

APPLICAZIONE DELLA LEGGE RAFFORZATA 243/2012

I punti salienti della Legge 243/2012 sono:

- L'art. 1, comma 1, reca che la legge costituisce attuazione dell'art. 81, VI comma, della Costituzione, come sostituito dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n.1, e dall'art. 5 della medesima legge costituzionale.
- Il comma 2 del citato art.1 dispone che la legge in oggetto può essere abrogata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'art. 81, VI comma, della Costituzione, cioè con la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo legislativo (Legge Rafforzata).
- Il comma 3 dell'art. 21 dichiara che il capo IV della Legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.



NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO

APPLICAZIONE DELLA LEGGE RAFFORZATA

243/2012

I punti salienti della Legge 243/2012 sono:

- L'art.9 disciplina gli equilibri di bilancio dei comuni, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano considerando i bilanci di tali enti in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto registrano:
 - a) Un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali;
 - a1) un saldo non negativo in termini di cassa tra entrate finali e spese finali;
 - b) Un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti incluse tra queste ultime, le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
 - b1) un saldo non negativo in termini di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti incluse tra queste ultime le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti



L. 280/2015 STABILITA' 2016 - Le misure più significative sono:

- Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato EE.LL. attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (**comma 710**), come eventualmente modificato dai commi 728, 730, 731 e 732.

Comma 728: le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa;

Comma 730: ai fini della rideterminazione degli obiettivi, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative;

Comma 731: Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero;

Comma 732: Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere gli spazi necessari per sostenere spese in conto capitale.



Le misure più significative sono:

- Le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ascrivibili ai *Titoli da 1 a 5*, mentre tra le spese finali sono considerate quelle dei *Titoli da 1 a 3* del bilancio armonizzato.
- Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
- **Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è escluso dal saldo (e i fondi rischi)**
- Il saldo può essere modificato a seguito delle forme di redistribuzione di spazi finanziari su scala regionale



IL PROSPETTO OBBLIGATORIO

- Il comma 712 dispone l'obbligatorietà di un prospetto da allegare al bilancio di previsione contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo in sede di rendiconto.
- Il prospetto non include gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
- Con riferimento al solo esercizio 2016, il suddetto prospetto deve essere allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio, approvata dal Consiglio, entro 60 giorni dal decreto di variazione degli schemi di bilancio previsto dall'articolo 11, comma 11 del d.lgs. 118/2011.



- **Per l'anno 2016, esclude dal saldo non negativo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.**
- L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del **1° marzo**, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo.
- Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro **il 15 aprile 2016.**



- Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, gli Enti medesimi possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione;
- Per l'anno 2016 sono escluse dal saldo non negativo le spese sostenute dagli EELL per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.



AVANZO STRUTTURALE





I vantaggi dei nuovi obblighi sul pareggio di bilancio

- Spendibilità avanzi di amministrazione (nei limiti degli spazi strutturali disponibili)
- Superamento dei vincoli sulla gestione di cassa degli investimenti
- Superamento della dipendenza dai trasferimenti regionali/statali
- Minore carico della manovra richiesta agli enti locali
- Rilancio degli investimenti locali
- Migliore governabilità dei vincoli di finanza pubblica
- Viene restituita dignità programmatica al bilancio di previsione
- Neutralità delle gestioni degli enti capofila e servizi di area vasta
- Invarianza dell'obiettivo (PAREGGIO) e certezza nella programmazione



I punti critici in attesa di soluzione

- Mancata rilevanza del FPV di entrata e spesa nel 2017 e 2018
- Assenza di meccanismi premianti per gli enti virtuosi (salve le decisioni regionali)
- Problematica applicazione quote accantonate e vincolate avanzo di amministraz.



IL MONITORAGGIO

- Ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al saldo di bilancio, gli enti locali trasmettono alla Ragioneria Generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo, con tempi e modalità definiti con decreti del MEF sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- Si prevede che gli enti procedano all'invio per via telematica di una certificazione del rispetto del saldo di competenza (**comma 720**); la mancata trasmissione di tale documento entro il termine del **31 marzo** costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.
- Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le sole sanzioni previste in tema di blocco delle assunzioni del personale.



Nel caso in cui, decorsi 30 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto, l'Ente non abbia ancora provveduto all'invio della certificazione, il Presidente dei revisori dei conti, **in qualità di commissario ad acta**, provvede all'invio del documento in questione entro i successivi 30 giorni;

Nel frattempo le erogazioni di risorse o trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono **sospese**.

Nel caso in cui il commissario ad acta invii la certificazione entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le sanzioni relative al blocco delle assunzioni del personale e alla riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Decorsi 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, le certificazioni non sono più modificabili. Gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, se quest'ultima rileva un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo rispetto a quanto già certificato.



LE SANZIONI

In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale** in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.
- In caso di **incapienza** gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
- b) **l'ente non può impegnare spese correnti**, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) **l'ente non può ricorrere all'indebitamento** per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente;



LE SANZIONI

- **l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) **l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta** in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente;
- L'ulteriore sanzione pecuniaria direttamente a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico finanziario è di ammontare pari fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento dell'elusione per i primi, fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) per i secondi.
- La sanzione è stabilita dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nei casi in cui accertino che il rispetto del saldo è stato raggiunto mediante imputazioni contabili non corrette (non conformi ai principi contabili) o attraverso altre forme elusive.



IL PATTO REGIONALIZZATO

- Le Regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per consentire esclusivamente **un aumento degli impegni di spesa in conto capitale**, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.
- Ai fini della rideterminazione degli obiettivi complessivi, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative.
- Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.
- Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze.



- Si dispone inoltre che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, un miglioramento del saldo di competenza, commisurato al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.
- Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, invece, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti.
- La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero;
- Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011



Nel caso di dubbi...
simonesimeone@studiosimeone.it